

Repertorio n. 84267

Raccolta n. 30384

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il 21 (ventuno) ottobre 2020 (duemilaventi), in Venezia-Mestre, nel mio studio in Corte dell'Orologio n. 1, alle ore sedici.

Registrato a Venezia

il 23/10/2020

al n° 21540 Serie 1T

€ 356,00

Innanzitutto a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, con studio in Corte dell'Orologio n. 1, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Don Gianni Antoniazzi nato a Conegliano (TV) il 26 ottobre 1967, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "CARPINE-TUM" di solidarietà cristiana - ONLUS", con sede in Venezia-Mestre (VE), Viale Don Sturzo n. 53, riconosciuta con Delibera della Giunta Regionale del Veneto in data 28 dicembre 2006 n. 182, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 388, codice fiscale e partita iva 94064080271, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi della vigente normativa (codice del Terzo Settore);
- 2) Conferimento poteri al Presidente per ogni attività e adempimento conseguente;
- 3) Nomina Organo di Controllo;
- 4) Altre eventuali delibere inerenti e conseguenti.

Lo stesso mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA

Assume la presidenza della riunione ai sensi di statuto e per unanime designazione degli intervenuti il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CONSTATAZIONE

Il Presidente della riunione constata:

- che sono state osservate tutte le formalità preliminari necessarie per la costituzione della presente riunione (che risulta convocata) ed in particolare che è stato "sentito il parere non vincolante dell'Ordinario diocesano";
- la presenza per il Consiglio di Amministrazione dei componenti indicati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dalla cui lettura sono stato dispensato, con la precisazione che il Consigliere don Antonio Senno è presente mediante l'utilizzo di sistemi di colle-

gamento a distanza (la possibilità di intervento mediante mezzi di collegamento a distanza deve considerarsi estesa, ai sensi delle attuali misure di contenimento alla diffusione del COVID-19, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso);

- che con riferimento a tale soggetto presente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili è stato consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione dell'intervenuto, che ha potuto partecipare allo svolgimento dell'adunanza, partecipare alla discussione ed esercitare il diritto di voto;

- che entrambi i componenti del Collegio dei Revisori sono assenti giustificati, come risulta da foglio presenze sopra allegato sotto la lettera "A";

- che è presente altresì il Direttore Mazzucco Cristina, invitata ad assistere;

- che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tutti si sono dichiarati sufficientemente informati (ivi compresi i componenti del Collegio dei Revisori assenti),

dichiara:

validamente costituita la riunione ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Preliminarmente il Presidente viene autorizzato a trattare unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno data la stretta connessione tra essi esistente.

Il Presidente quindi si sofferma sui motivi che rendono assolutamente necessario modificare lo statuto della fondazione al fine della successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi della vigente normativa (codice del Terzo Settore).

Il Presidente si sofferma in particolare sulla norma transitoria opportunamente inserita nel testo di statuto di cui si propone l'approvazione, alla fine del medesimo, ricordando che gli adeguamenti a norma del Dlgs 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Le disposizioni contenute nello statuto di cui si propone l'approvazione, eventualmente incompatibili con la qualifica di onlus, acquisteranno efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS, pertanto finchè la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusiva-

mente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si ricorda che la Fondazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente rileva poi che è stato ritenuto assolutamente consigliabile che, già in sede di verbalizzazione della presente delibera di adeguamento, si deliberi anche di conferire al Presidente apposita delega affinché apporti allo statuto ogni modifica eventualmente richiesta per l'iscrizione nel RUNTS e, alla data dell'operatività del RUNTS, svolga ogni attività, se del caso incaricando anche altri soggetti o anche un notaio diverso dal notaio verbalizzante, necessaria per procedere ai controlli previsti dalla normativa in materia ed al successivo deposito al RUNTS, consegnando anche, se del caso, situazione patrimoniale aggiornata per consentire di verificare la sussistenza patrimoniale che dovrà emergere dal patrimonio netto.

Infine il Presidente propone di nominare fin d'ora, con efficacia dal momento in cui diverrà efficace la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione, quale Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti, obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017, entrambi gli stessi componenti dell'attuale Collegio dei Revisori, e precisamente Lo Giudice Marcello, nominato dal Patriarca di Venezia e Franz Giorgio nominato dal Parroco Pro-tempore della Parrocchia di Carpenedo.

Il Presidente infine dà atto che copia del testo di statuto di cui si propone l'approvazione è stato messo a disposizione di tutti gli intervenuti unitamente al testo attualmente in vigore e che tutte le modifiche sono state già oggetto di approfondimento.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "CARPI-

NETUM" di solidarietà cristiana - ONLUS",

UDITA

la relazione del Presidente,

PRESO ATTO:

che sono state osservate tutte le formalità preliminari per la costituzione della presente riunione,

DELIBERA:

- di approvare un nuovo testo di statuto completamente modificato anche nella numerazione degli articoli e precisamente il testo di statuto, che qui deve intendersi integralmente riportato, già messo a disposizione di tutti gli intervenuti, conforme alla normativa in materia;
- di approvare in particolare la norma transitoria inserita nello statuto, alla fine del medesimo, norma che si riporta di seguito:

"Norma Transitoria

Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del Dlgs 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, eventualmente incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts, pertanto finchè la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- *svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;*
- *di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.*

La Fondazione ha inoltre l'obbligo di:

- *impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;*
- *di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.";*

- di conferire al Presidente apposita delega affinché apporti allo statuto ogni modifica eventualmente richiesta per l'iscrizione nel RUNTS e, alla data dell'operatività del RUNTS, svolga ogni attività anche solo opportuna, se del caso incaricando anche altri soggetti o anche un notaio diverso dal notaio verbalizzante, necessaria per procedere ai controlli previsti dalla normativa in materia ed al successivo deposito al RUNTS, consegnando anche, se del caso, situazione patrimoniale aggiornata per consentire di verificare la sussistenza patrimoniale che dovrà emergere dal patrimonio netto;

- di nominare fin d'ora, con efficacia dal momento in cui diverrà efficace la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione, quale Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti, obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017 entrambi gli stessi componenti dell'attuale Collegio dei Revisori, e precisamente Lo giudice Marcello, nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1957, residente a Venezia-Mestre (VE), Via Tasso n. 23, codice fiscale LGD MCL 57E06 L736F, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Venezia sezione A - dal 11/04/1984 - n. 191 ed al Registro dei Revisori legali al n. 32480 dal 21/04/1995, nominato dal Patriarca di Venezia, e Franz Giorgio, nato a Moggio Udinese (UD) il 2 febbraio 1947, residente a Marcon (VE), Piazza Municipio n. 1, codice fiscale FRN GRG 47B02 F266S, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Venezia sezione A - dal 11/02/1980 - n. 118 ed al Registro dei Revisori legali al n. 24971 dal 21/04/1995, nominato dal Parroco Pro-tempore della Parrocchia di Carpenedo.".

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Viene allegato sotto la lettera "B" lo statuto nella sua redazione aggiornata dalla cui lettura sono stato dispensato.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa la riunione alle ore sedici e minuti venti.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su tre fogli per undici facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti trenta.

FIRMATO: Gianni ANTONIAZZI

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Fondazione Carpinetum

di solidarietà cristiana o.n.l.u.s.

Centri don Vecchi

Mestre, 21 ottobre 2020

Foglio presenze approvazione nuovo Statuto Fondazione Carpinetum.

Componenti Consiglio di Amministrazione:

- Presidente don Gianni Antoniazzi *Gianni Antoniazzi*
- Vice Presidente Andrea Groppo *Andrea Groppo*
- Consigliere Edoardo Rivola *Edoardo Rivola*
- Consigliere Teresa Lo Torto *Teresa Lo Torto*
- Consigliere don Antonio Senno *Assente giustificato in sede on line
presente con collegamento a distanza*

Componenti Collegio Revisori:

- Marcello Lo Giudice *Assente giustificato*
- Giorgio Franz *Assente giustificato*

Direttore Generale:

- Cristina Mazzucco *Cristina Mazzucco*



FONDAZIONE "CARPINETUM" di SOLIDARIETÀ CRISTIANA ETS ONLUS

Statuto

TITOLO I

Denominazione, sede e scopi

Art. 1

Per iniziativa della Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio in Venezia-Carpenedo e della Diocesi Patriarcato di Venezia, è costituita, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e degli artt. 14 e ss. del codice civile, la Fondazione denominata «Fondazione CARPINETUM di solidarietà cristiana - ONLUS Ente del Terzo Settore».

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione potrà aggiungere alla denominazione «Fondazione "CARPINETUM" di solidarietà cristiana» l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo ETS e dismettere l'utilizzo dell'acronimo ONLUS ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Dlgs 117/2017. Di conseguenza, fino all'iscrizione nel RUNTS, l'Ente dovrà utilizzare ancora la seguente denominazione: «Fondazione "CARPINETUM" di solidarietà cristiana ONLUS».

La Fondazione ha sede in Mestre-Venezia (VE), Viale don Luigi Sturzo n. 53.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione opera in ambito regionale.

Art. 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D.lgs 117/2017. L'attività della Fondazione si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore di persone che si trovano in stato di maggior bisogno, valorizzando l'opera del volontariato per offrire allo stesso tempo anche occasioni di liberalità e gratuità, sono le seguenti:

1. "q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi";
2. "u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale";
3. "p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

[Firma]

Art.3

In particolare, la Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, al recupero, al sostegno ed all'integrazione sociale e morale di soggetti svantaggiati e/o in condizioni di particolari difficoltà economiche come pure all'aiuto dato a coloro che avessero bisogno di alimenti, vestiario, mobilio, suppellettili di uso quotidiano. Le iniziative attraverso cui i predetti obiettivi saranno perseguiti sono, in via prioritaria ancorché non esclusiva o esaustiva, le seguenti:

- a) la gestione dei centri residenziali, veri e propri condomini protetti, per anziani autosufficienti o in perdita di autonomia, mantenendo viva nei gestori e nei fruitori la coscienza dell'ispirazione cristiana dell'opera;
- b) l'istituzione e/o la gestione di centri sociali, case-famiglia, centri polifunzionali per l'infanzia, asili nido, scuole materne, consultori familiari, ospizi per bisognosi, case di cura, case vacanza, centri per l'accoglienza e l'ospitalità provvisoria e/o temporanea, alloggi per famiglie in difficoltà o monoparentali, alloggi per diversamente abili o similari;
- c) l'istituzione, l'allestimento e la gestione di strutture, presidi e servizi particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno; in relazione a talune categorie di soggetti, quali anziani e minori, diversamente abili o adulti in difficoltà, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità;
- d) la promozione, il sostegno ed il coordinamento di iniziative formative, religiose, assistenziali, caritative, solidaristiche, sociali, culturali ed artistiche;
- e) l'istituzione, la promozione e la gestione, nel quadro della educazione permanente, della solidarietà sociale e della promozione umana, di corsi di aggiornamento socio-culturali, di attività editoriali e di pubblicazione di riviste e periodici, di convegni, congressi, seminari di studio, manifestazioni culturali e ricreative in genere;
- f) l'istituzione di borse di studio a favore di studenti in scienze cristiane e/o umanistiche e/o in altre materie inerenti lo sviluppo e la ricerca su tematiche di particolare e meritorio interesse;
- g) l'istituzione, la promozione di luoghi ove si raccolgano indumenti, viveri, mobili, suppellettili per la casa; il trasporto per conti di terzi di beni oggetto di donazione e il loro riutilizzo in un'ottica di recupero e di riduzione dello spreco; la gestione di qualsiasi altra attività saltuaria e/o permanente a favore delle persone bisognose;
- h) promuovere ed attuare la ricerca su temi di particolare interesse sociale; le attività di ricerca saranno svolte direttamente dalla Fondazione, ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni Enti del Terzo settore negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), n. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 5, comma 2 lett. h), del Dlgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione adeguerà, comunque, i servizi e le attività della Fondazione alle concrete necessità che nel tempo emergeranno e alle quali sarà in grado di fornire risposte idonee nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e negli artt. 2, 4 e 5 di questo Statuto.

Art.4

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse considerate secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste all'art. 2, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all'organo di amministrazione.

Art. 5

Per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Statuto, la Fondazione intende:

- mettersi in dialogo con le istituzioni locali per agire in spirito civile e di proficua collaborazione;
- sostenere in modo particolare le persone prive dei necessari mezzi di sussistenza,
- rappresentare gli interessi della Fondazione e degli assistiti presso le autorità centrali, regionali e locali;
- ospitare religiosi o laici che prestano la loro opera per le finalità perseguite dalla Fondazione;
- svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle attività di interesse generale della Fondazione, seppur diversa da quelle previste nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D.Lgvo. n. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle secondarie e strumentali così come previsto dall'art.4 del presente statuto.

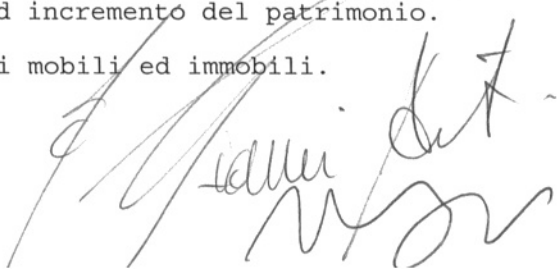
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse allo scopo istituzionale, delle attività integrative ed accessorie e di quelle strumentali e secondarie, nei limiti consentiti dalle norme in vigore.

Art. 6

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni, dai diritti e dalle somme (patrimonio di dotazione) di cui all'atto costitutivo;
- b) dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione;
- c) dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti che perverranno successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) da eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione del Consiglio di amministrazione dell'ente, ad incremento del patrimonio.
- e) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- f) dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disporrà di destinare ad incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.



Art. 7

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- b) con rette, o contributi, o introiti a carico di Enti Pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con le somme, non destinate ad incremento del patrimonio, che pervengano alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da Enti Pubblici e privati interessati ai suoi scopi;
- d) con i proventi di lasciti, donazioni, anche di modico valore, legati e atti di liberalità non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- e) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- f) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione, nonché gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto altresì divieto di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori e a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sulla destinazione di una somma ad incremento del patrimonio o alla destinazione della predetta per l'attuazione di un determinato programma o intervento rientrante negli scopi istituzionali.

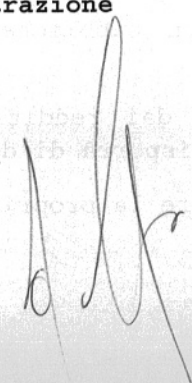
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alla creazione di un fondo di gestione utile per l'attuazione di interventi e programmi funzionali alle attività di interesse generale. Il predetto organo provvede all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno in funzione degli scopi istituzionali.

Titolo III

Organi e Amministrazione

Art. 8

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
- 

- c) l'organo di controllo;
- d) il Revisore legale dei conti.

Titolo IV

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque membri così nominati: due membri indicati per tempo dal Patriarca di Venezia sui quali il consiglio vigente ha diritto di veto. Tra questi il Presidente. Tre membri nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio di Carpenedo, sentito il parere non vincolante del Patriarca di Venezia e del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici.

In ogni caso la nomina ad amministratore della fondazione è subordinata a quanto previsto dall'art. 2382 del codice civile e dall'art.26 comma 3 e 8 del Dlgs 117/2017 (requisiti di onorabilità).

Art. 10

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque (o sette) anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, gli stessi saranno sostituiti e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Allo scadere dei cinque (o sette) anni tutti i membri, indipendentemente dalla data della loro nomina, decadono dalla carica. Se necessario, proseguono nell'esercizio delle proprie funzioni in proroga fino alla nomina dei nuovi membri.

Il consigliere che si renda assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica. La carica di consigliere è assunta a titolo gratuito.

Art 11

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio ed in generale per la gestione della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo annuale e redige la relazione di missione o il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie previste dall'art. 14 del Dlgs 117/2017;
- b) delibera all'unanimità le modifiche allo Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Ordinario diocesano;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) redige i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme diritto privato;

g) delibera sull'acquisizione dei beni mobili ed immobili, stabilendone la destinazione;

h) delibera sulle alienazioni, vendite e qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed i referenti dei Centri e delle strutture gestite dalla Fondazione, stabilendone compiti ed attribuzioni.

Il Consiglio può inoltre delegare parte dei propri poteri, specificando l'ampiezza e la durata della delega, al Presidente e ad uno o più consiglieri delegati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS a norma dell'art. 26 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, almeno due volte all'anno:

a) entro il 31 Maggio per discutere e approvare il bilancio d'esercizio, la relazione di missione o il bilancio sociale;

b) entro il 31 dicembre per discutere e approvare il bilancio di previsione dell'anno successivo.

Si potrà inoltre riunire tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio potranno assistere, qualora invitati e senza diritto di voto, i referenti dei Centri e delle strutture gestite dalla Fondazione.

Art. 13

La convocazione può essere recapitata via fax, e-mail o raccomandata o comunque con mezzo che garantisca la tracciabilità almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente (o chi da lui delegato) cura la redazione dei verbali del Consiglio che dovranno essere trascritti su un apposito registro, eventualmente nominando a tale scopo un segretario anche esterno alla Fondazione.

Ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dall'eventuale segretario.

Titolo V

Il Presidente

Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

Non rientrano nei casi di urgenza l'approvazione del bilancio e la compravendita di beni immobili.

~~Annualmente il Presidente relaziona al Patriarca di Venezia sull'andamento della Fondazione, presentando in precedenza tale relazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.~~

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, dei Referenti dei Centri e delle strutture gestite dalla Fondazione e, sentiti questi ultimi, nomina i responsabili di servizi e settori.

Le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo il procedimento previsto al punto i) del secondo comma dell'art. 11 del presente Statuto.

Sovrintende all'organizzazione e gestione della Fondazione; ha le attribuzioni previste da norme regolamentari. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

L'organo di controllo e di revisione legale dei conti

Art. 16

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo che è obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 117/2017 ed è composto da due membri nominati uno dal Patriarca di Venezia e uno da Parroco Pro-tempore della Parrocchia di Carpenedo, di cui almeno uno scelto fra gli iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

L'organo dura in carica tre anni ed i suoi Membri possono essere rinominati. Qualora scaduti, se necessario, proseguono nell'esercizio delle proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi membri.

L'organo di controllo interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

affianco al controllo

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 17

Al superamento delle soglie dimensionali previste all'art. 31 comma 1 del Dlgs 117/2017, il Revisore legale dei conti presente nell'organo di controllo effettuerà anche attività di revisione legale dei conti.

Titolo VII

Amministrazione e norme generali

Art. 18

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili in conformità a quanto stabilito dall'art. 87 del Dlgs 117/2017 e alla redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Dlgs 117/2017.

Il Bilancio consuntivo è approvato entro il 31 Maggio dell'anno successivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 Giugno; mentre il bilancio previsionale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di interesse generale e a quelle a loro secondarie e strumentali, opportunamente documentate nella relazione di missione o nel bilancio sociale.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 20

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei Centri e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei referenti e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

In caso di sua estinzione, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS stabilito dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dall'art.9 del Dlgs 117/2017.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Norma Transitoria

Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del Dlgs 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, eventualmente incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt, pertanto finché la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

La Fondazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F. P. de S. S. S.



